



Federazione  
Nazionale  
Collegi  
Professionali  
Tecnici  
Sanitari di  
Radiologia  
Medica

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:

4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25

C.F. 01682270580

Prot. N. 271/16

Roma, 9 febbraio 2016

**Circolare n. 6/2016**

Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM  
e, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale

**Oggetto: Applicazione dell'imposta di bollo – istanze rivolte ai Collegi tendenti ad ottenere il rilascio di certificati, etc.**

A seguito delle richieste di alcuni Collegi provinciali in ordine al campo di applicazione dell'imposta di bollo specificatamente sui certificati di iscrizione, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

L'Art. 4 comma 1, della tariffa - Parte Prima- Allegato A del DPR 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla "Disciplina dell'imposta di bollo" prevede con riferimento **agli enti pubblici che tutti gli atti e i provvedimenti inerenti alla tenuta di pubblici registri rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale siano soggetti ad imposta di bollo (attualmente di Euro 16,00).**

A rafforzare quanto suesposto si ritiene utile precisare che il Ministero dell'Economia, all'uopo interpellato da un ordine professionale, ha convenuto che **“in assenza di una puntuale norma di esenzione, le istanze formulate ad un ente pubblico, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili sono da assoggettare all'imposta di bollo, secondo le prescrizioni recate dal richiamato art. 3 della Tariffa”.**

Ai fini della eventuale esenzione al momento della richiesta dovrà essere dichiarato l'uso che, qualora risulti ammissibile, sarà riportato nella certificazione. I casi di esenzione sono elencati nel DPR 642/72 Tab. All. B o previsti da altre norme speciali. Il TSRM richiedente il certificato, in questo caso, ha l'obbligo di citare l'uso e la norma che esenta dall'imposta di bollo che deve essere a sua volta citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato; diversamente l'amministrazione non potrà aderire alla richiesta senza incorrere nel relativo apparato sanzionatorio.

Si comunica che i commi 593 e ss. della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) prevedono che **gli atti e i provvedimenti** degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli **degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia conforme all'originale, sono soggetti ad imposta di bollo dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalle dimensioni del documento.**

00183 Roma – Via Magna Grecia, 30/A

Tel. 0677590560 – Fax 0662276492

Web: [www.tsrn.org](http://www.tsrn.org)

Email: [federazione@tsrn.org](mailto:federazione@tsrn.org) PEC: [federazione@pec.tsrn.org](mailto:federazione@pec.tsrn.org)





Si rileva in particolare che il comma 596 stabilisce che “al fine di consentire ai cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all’invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell’imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate”.

Si sottolinea inoltre che, **vista la normativa in materia di decertificazione** di cui all’art. 15, comma 1, della legge 183/11 ([ved. circolare n. 6 del 26/01/2012](#)) i certificati non possono essere utilizzati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, ma possono essere prodotti solo ai soggetti privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Pertanto, i certificati di iscrizione da presentare ad un Ente privato debbono essere rilasciati in bollo. Gli stessi certificati non possono essere utilizzati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni o i gestori di pubblici servizi. In questi casi sarebbe quindi opportuno che codesti Collegi invitassero i propri iscritti all’albo ad usare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed inviamo cordiali saluti.

**Il Segretario**

(TSRM Dott. Teresa Calandra)

**Il Presidente**

(TSRM Dott. Alessandro Beux)